



LEGGE 21 ottobre 1988 n.106 (pubblicata il 3/11/88)

Disposizioni in materia giudiziaria.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 ottobre 1988.

Art. 1

(Nomina del Dirigente del Tribunale)

In attesa della riforma dell'Ordinamento Giudiziario, il Giudice Dirigente del Tribunale Commissariale viene nominato dal Consiglio Grande e Generale fra i magistrati di cui alla Legge 28 settembre 1978 n.39.

L'incarico ha la durata di anni due ed è rinnovabile.

Art. 2

(Poteri del Dirigente del Tribunale)

Il Giudice Dirigente del Tribunale Commissariale ha potere organizzativo e di distribuzione del lavoro, tenendo conto della competenza dei diversi organi della magistratura, dell'autonomia decisionale di ciascun giudice e comunque della rotazione dei giudici nell'esercizio della attività nei settori civili e penale.

Sono inoltre attribuiti al Magistrato Dirigente poteri di sorveglianza su tutti i magistrati, sull'operato dei quali è tenuto a relazionare al Deputato alla Giustizia, alla Reggenza e, se espressamente richiesto, al Consiglio Grande e Generale.

Sono abrogati gli ultimi due capoversi dell'art. 2 della Legge 28 settembre 1978 n.39.

Art. 3

(Divieto di iscrizione nel casellario giudiziale)

Non si fa luogo ad iscrizione nel Casellario Giudiziale di cui al Regolamento 13 settembre 1906 delle condanne per reati per i quali sia prevista in astratto una pena pecuniaria comunque denominata, da sola, in alternativa o in aggiunta alla pena della riprensione.

Il Tribunale Commissariale dovrà procedere alla graduale cancellazione di tutte le iscrizioni a tutt'oggi eseguite, configuranti le ipotesi di cui al comma che precede. Delle stesse condanne in ogni caso non farà menzione nei certificati rilasciati a norma dell'art. 4 del Regolamento 13 settembre 1906.

Art. 4

(Formazione della giurisprudenza)

I giudici all'atto della emissione di una sentenza hanno l'obbligo di formare una scheda della decisione adottata, contenente l'indicazione del procedimento e dell'autorità che ha pronunciato la sentenza, la massima giurisprudenziale ed una breve motivazione della decisione.

La scheda è trasmessa all'Istituto Giuridico per la pubblicazione della Giurisprudenza Sammarinese.

Art. 5

L'utilizzo in sentenza o in qualunque giudicato o in atto istruttorio di frasi o espressioni in lingua latina ovvero in lingua diversa da quella italiana non è consentito qualora non sia accompagnato dalla corrispondente fedele versione in lingua italiana della frase o della espressione a cura dell'estensore della sentenza o del provvedimento.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 24 ottobre 1988/1688 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luciano Cardelli - Reves Salvatori

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva